



COMUNE DI GUALDO CATTANEO
PROV. PERUGIA

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO.**

ART. 1

(Oggetto e durata dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio trasporto scolastico nel territorio comunale per le Scuole dell'Infanzia e dell'obbligo dal 07.01.2017 al 30.06.2017. Ai fini del presente appalto le modalità di espletamento del servizio sono quelle contenute nel presente Capitolato, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all' art. n.2 . A norma dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatta fin d'ora riserva, per motivi di urgenza, di attivare il servizio, anche nelle more della stipula del relativo contratto, il giorno d'inizio dell'attività didattica stabilita annualmente dal calendario scolastico regionale per le scuole del territorio anche in considerazione del grave danno che la mancata esecuzione della prestazione comporterebbe all'interesse pubblico, trattandosi di servizio volto a favorire l'accesso scolastico ed il diritto allo studio dei minori coinvolti. L'aggiudicatario, con la formulazione della propria offerta, accetta questa possibilità, impegnandosi ad iniziare l'effettivo servizio di trasporto, anche nelle more della stipula del contratto, nel rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato senza opporre riserva alcuna

ART. 2

(Descrizione del servizio)

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della legge 146/1990 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e s.m.i., e, come tale, deve essere svolto integralmente, correttamente e con continuità e non potrà essere sospeso od abbandonato. E' obbligo della ditta aggiudicataria assicurare il servizio anche in caso di sciopero: l'aggiudicatario ha l'obbligo di informare il Comune almeno cinque giorni prima per consentire di informare tempestivamente e adeguatamente l'utenza. In caso di sciopero o assemblea sindacale o riunione programmata dalle scuole, con riflessi sul servizio, l'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi in seguito a circostanze preventivamente comunicate almeno due giorni prima dal Comune o dalle Istituzioni scolastiche. Il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, salvi l'applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno.

Il servizio dovrà essere strutturato in linea di massima secondo quanto previsto dagli itinerari allegati al presente capitolato relativi all'anno scolastico 2016/17.

Potranno usufruire del servizio di cui al precedente art. 1 gli alunni frequentanti le seguenti scuole:

A. Scuole dell'infanzia (Gualdo Cattaneo, Pomonte, Collesecco, S.Terenziano) dal compimento del 3° anno di età;

- B. Scuola Primaria (Gualdo Cattaneo, S.Terenziano);
- C. Scuola Secondaria di primo grado (Gualdo Cattaneo, San Terenziano).

Nel caso di variazione dell'ubicazione delle predette scuole, d'incremento o di diminuzione delle stesse, la ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare comunque i relativi servizi di trasporto, previa comunicazione del Comune, da effettuarsi con congruo anticipo e conseguente aggiornamento del piano di cui al successivo articolo 7).

In tal caso si provvede, d'accordo tra le parti, alla verifica dei rapporti contrattuali limitatamente ai servizi interessati dalla intervenuta variazione ai sensi del successivo art.10.

Il servizio di trasporto degli alunni è effettuato sulla base del calendario dell'anno scolastico, tempestivamente comunicato alla Ditta dal Comune ed in modo da conciliarsi con le attività didattiche i cui tempi di svolgimento sono comunicati sempre dal Comune alla Ditta appaltatrice, che provvede ad organizzare i relativi servizi di trasporto. La Ditta è tenuta ad effettuare il prelevamento degli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia presso il proprio domicilio. Gli alunni frequentanti la scuola Primaria e Secondaria di primo grado potranno essere prelevati presso il proprio domicilio, ove possibile, ma senza che ciò possa pregiudicare la sicurezza degli utenti e/o del personale, dei mezzi di trasporto e l'efficiente organizzazione del servizio. Nell'effettuazione del servizio, la Ditta è tenuta a garantire il minor tempo di permanenza possibile degli alunni sugli automezzi che comunque non può eccedere il tempo massimo di cinquanta minuti per ciascuna corsa ed a 60 minuti per le zone più impervie. Gli alunni frequentanti le scuole di cui all'art. 2 e non residenti nel territorio comunale, possono usufruire del servizio di trasporto scolastico nell'ambito del medesimo territorio comunale, unicamente nel caso di accertata capienza sugli automezzi. Ogni automezzo dovrà trasportare un numero massimo di utenti pari al numero dei posti a sedere o comunque rapportato alla capacità di trasporto del veicolo, così come indicata nella carta di circolazione.

I percorsi dovranno essere svolti di norma da e per plesso scolastico territorialmente più vicino al luogo di residenza dell'utente.

Il personale della ditta appaltatrice addetto al trasporto ha l'obbligo di provvedere relativamente agli alunni della Scuola dell'obbligo alla consegna degli alunni stessi al personale ausiliario o insegnante addetto al plesso scolastico. All'arrivo alla scuola il trasportatore ha l'obbligo di non abbandonare per nessuna causa o circostanza i bambini nel cortile della scuola, ma deve accertarsi che gli stessi entrino all'interno dell'edificio scolastico o vi sia presente personale adulto (insegnanti o ausiliari).

La ditta appaltatrice ha l'obbligo unicamente di provvedere al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso sugli automezzi a persone estranee al servizio medesimo. A tal fine il servizio comunale competente, sulla base delle richieste degli utenti, fornisce alla ditta, all'inizio dell'anno scolastico, gli elenchi degli alunni aventi diritto al trasporto e comunica, nel corso dello stesso anno scolastico le eventuali variazioni.

ART. 3

(Valore dell'appalto)

Il valore presunto complessivo dell'appalto di cui al precedente art. 1, per l'intera durata di affidamento, 07.01.2017-30.06.2017, ammonta ad **Euro 89.550,24 oltre I.V.A.** come per legge, determinato sulla base del numero complessivo presunto di chilometri di percorrenza nel periodo considerato stimato in **km 70512** e del corrispettivo chilometrico a base d'asta stabilito in Euro/km **1,27 (uno/27)**.

2. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto non comporta interferenze, come da art.26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a 0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

3. I chilometri presunti da percorrere sono puramente indicativi e non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno subire variazioni, in eccesso o in difetto, in qualsiasi momento durante la vigenza del rapporto contrattuale, per effetto del volume delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad un'eventuale diversa organizzazione dello stesso, comunicata all'impresa aggiudicataria, senza che quest'ultima possa presentare o vantare eccezioni o pretese di sorta. aumento o una diminuzione fino al 20% (venti per cento), compreso, del chilometraggio stabilito a base del corrispettivo d'appalto non danno diritto a modifiche del corrispettivo e l'appaltatore è obbligato ad assoggettar visi.

ART.4 (Criterio di Aggiudicazione)

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida e congrua ai sensi di legge.

Tutti gli elementi dell'offerta qualitativa forniti dall'impresa aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi recepiti integralmente nel contratto.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata, con le modalità di cui al disciplinare di gara ai sensi della normativa vigente e delle Linee guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016.

Nella formulazione dell'offerta la ditta dovrà tener conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di costo del lavoro secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, sicurezza, protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni del lavoro.

ART.5 (Automezzi e strade)

Per il trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo debbono essere utilizzati esclusivamente automezzi idonei a tale tipo di servizio ed a norma secondo la vigente legislazione. La ditta appaltatrice assicura altresì la funzionalità, l'efficienza e la decorosità dei mezzi impiegati. I veicoli dovranno essere omologati e rispondenti alle norme stabilite da leggi e decreti ministeriali relative alle caratteristiche costruttive funzionali vigenti, tali da consentire il trasporto per alunni. E' fatto obbligo alla ditta di effettuare una accurata e quotidiana operazione di pulizia dei veicoli, unitamente alla sanificazione batteriologica almeno due volte alla settimana. Per l'espletamento del servizio la ditta appaltatrice dovrà utilizzare un numero minimo di automezzi **(non inferiore a 8, più uno di scorta, di capienza posti 15-19-25-30)** immatricolati ed omologati per il servizio di trasporto di persone. Gli automezzi dovranno essere in regola con le revisioni generali ed annuali previste dall'art.80 del D.Lgs. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n.408/98 e s.m.i.. Dovrà inoltre disporre di autobus da noleggio con conducente a fronte di licenze rilasciate all'impresa e con caratteristiche rispondenti al D.M. 18/04/1977 e s.m.i., al D.M. 31/01/97 e alla Circolare n.23 del 11/03/97 del Ministero dei Trasporti, direzione generale della M.C.T.C. La ditta appaltatrice dovrà disporre di un deposito autobus attrezzato anche per l'assistenza ed atto a garantire il ricovero e l'assistenza agli automezzi, in maniera tale da essere in grado di mantenere gli automezzi in

perfetta efficienza, dal punto di vista della ricettività in proporzione al numero degli utenti previsti e dal punto di vista meccanico come comprovato dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C. .

ART.6

(Assistenza agli alunni trasportati)

Nel servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia è assicurata, da parte del Comune, la messa a disposizione di apposito personale di assistenza agli alunni trasportati. A tal proposito la Ditta appaltatrice è tenuta a prelevare detto personale nei luoghi e tempi stabiliti dal Comune.

ART.7

(Piano di gestione del servizio)

La Ditta appaltatrice è tenuta a redigere un piano di gestione del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato e sulla base dell'elenco degli utenti, degli orari scolastici e dei tempi di percorrenza. Nella predisposizione del programma deve essere garantito, sia il corretto e puntuale soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, sia lo svolgimento del servizio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza sanciti dalla normativa europea e nazionale. Tale programma dovrà inoltre contenere, tra l'altro, il nominativo degli autisti utilizzati per ciascuna linea e dovrà essere trasmesso al Comune entro e non oltre il 31 gennaio 2017; trascorsi quindici giorni dal ricevimento dello stesso senza che il Comune si pronunci, il piano s'intende accettato. Nell'ipotesi in cui, per esigenze connesse all'erogazione del servizio di utenza, durante lo svolgimento della stesso, dovesse rendersi necessario un adeguamento del programma, la Ditta è tenuta a provvedervi con la necessaria tempestività e a darne comunicazione scritta al Comune.

Qualora la Ditta non presenti il programma e la medesima non ottemperi all'obbligo di adeguamento del piano stesso, ai sensi del presente articolo, ciò costituisce motivo di risoluzione, ipso iure, del contratto con addebito alla Ditta delle responsabilità per danni derivanti dalla mancata attivazione del servizio o dall'eventuale maggior costo dello stesso.

L'affidatario è tenuto, senza ulteriori compensi, a collaborare con l'Amministrazione Comunale per quanto riguarda la pianificazione ed il miglioramento del servizio al fine di coordinare nel modo più completo possibile l'organizzazione dello stesso;

La ditta dovrà effettuare la rilevazione dei Km effettuati in ogni mese di esecuzione del servizio ed allegarli alla relativa fattura elettronica.

Prima dell'inizio del servizio l'Impresa Affidataria dovrà presentare al Comune tutta la documentazione relativa ai mezzi adibiti al servizio oggetto del presente appalto (copia dei libretti di circolazione dei mezzi, copia delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale dei conducenti, polizza assicurativa RCA in vigore, regolare revisione periodica effettuata). Ogni eventuale modifica o sostituzione dei mezzi deve essere preventivamente comunicata al Comune: i mezzi potranno essere sostituiti solo con veicoli con lo stesso anno di prima immatricolazione o più recenti.

ART.8

(Utenti)

Le procedure relative alle richieste di fruizione del servizio di trasporto scolastico sono gestite dal Comune il quale provvede al recepire le istanze ed a comunicare alla Ditta appaltatrice l'elenco dei richiedenti, oltre a tutte le altre notizie per la predisposizione del piano di gestione di cui al precedente art.7.

Il Comune determina, con riferimento a ciascun anno scolastico, la compartecipazione a carico degli utenti relativa alle spese di gestione del servizio di trasporto scolastico.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto. A tal fine il Comune comunicherà alla ditta medesima l'elenco degli aventi diritto all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni. La ditta dovrà accertare che coloro che usufruiscono del servizio sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto.

ART. 9

(Modalità di pagamento)

Il corrispettivo relativo al servizio di trasporto scolastico è liquidato con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura elettronica . L'importo da corrispondere alla ditta aggiudicataria verrà calcolato sulla base dei giorni di servizio effettivamente svolto e del prezzo chilometrico offerto, salvo quanto previsto dal successivo art. 10. I pagamenti verranno effettuati entro i termini di legge.

L'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

ART.10

(Variazioni)

Qualora durante il periodo di appalto del servizio di trasporto dovessero verificarsi, in dipendenza di richiesta del Comune per miglioramento del servizio, aumenti o diminuzioni delle percorrenze che possano determinare una variazione in misura non superiore al 5% del chilometraggio complessivo del mese di riferimento, così come desunto dal piano di gestione di cui al precedente art. 7, il Comune è tenuto a corrispondere od a trattenere sulla relativa liquidazione mensile del corrispettivo, una quota proporzionale alla variazione intervenuta.

Qualora la variazione comporti un aumento dell'importo contrattuale superiore al 20% (quinto d'obbligo) si dovrà procedere alla stipula di un contratto aggiuntivo, previo consenso della ditta appaltatrice.

ART. 11

(Responsabilità e Assicurazioni)

L'Impresa aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i pubblici trasporti e quelli scolastici in particolare.

L'Impresa aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per causa ad esso connesse derivassero all'Ente committente, agli utenti o a terzi, a persone e cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'impresa.

A tale scopo l'impresa aggiudicataria deve dotarsi di idonea copertura assicurativa per ogni automezzo con massimali non inferiori ad €. 5.000.000,00:

- per danni e responsabilità civili verso terzi che posso derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi o ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;

- copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare, formalmente e con tempestività, al Comune ogni danno, anche scarsamente rilevante, che dovesse verificarsi nel corso di esecuzione dell'appalto ed a tenere informato il Comune medesimo di eventuali controversie insorte con terzi.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette non esonerano l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART.12

(Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro)

La ditta appaltatrice è tenuta a rispettare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in base alla vigente normativa in materia contrattuale e di sicurezza.

ART 13

(Personale addetto al servizio)

La ditta aggiudicataria dovrà individuare e nominare il Responsabile del servizio del quale dovrà comunicare, al competente ufficio comunale, il nominativo e il recapito telefonico.

Per la regolare gestione del servizio, la Ditta aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario in numero sufficiente e dotato di requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa.

Il personale è tenuto ad osservare nell'espletamento del servizio un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali viene in contatto in ragione del servizio stesso. Gli autisti dovranno essere fisicamente idonei per lo svolgimento delle mansioni assegnate ed in possesso di tutti i requisiti di idoneità alla guida previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e di conduzione degli automezzi che l'impresa intenderà utilizzare. Il Comune potrà richiedere la sostituzione del conducente qualora comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità, sia di corretta conduzione del mezzo, che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio. Il personale conducente avrà il dovere di custodia dei minori da esercitarsi con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta in relazione all'età dell'utente, garantendo che lo stesso non venga a trovarsi in situazioni di pericolo che possano pregiudicarne l'incolumità.

Il medesimo personale dovrà essere munito di apposito tesserino di identificazione riportante il nome della ditta appaltatrice ed il nome e cognome dell'addetto.

Nei confronti del personale, sia esso dipendente o socio (in caso di cooperative), la Ditta aggiudicataria è tenuta all'applicazione delle normative inerenti il rapporto di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi assistenziali, previdenziali e contrattuali a norma delle disposizioni in materia. Su richiesta dell'amministrazione comunale, l'appaltatore sarà obbligato ad esibire la documentazione relativa al personale impegnato nell'appalto, tale da permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi.

E' fatto obbligo per la ditta appaltatrice sottoporre i dipendenti alle visite mediche ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed a trasmettere all'Ufficio Comunale il prospetto riassuntivo delle visite svolte.

Al fine della verifica della regolarità contributiva la ditta la è obbligata a consegnare al competente Ufficio comunale, all'inizio del servizio e ad ogni successiva variazione della dotazione del personale impiegato, l'elenco nominativo dei dipendenti addetti, contenente le generalità di ciascun lavoratore ed ogni altro elemento utile per comunicare tempestivamente con gli stessi in caso di urgenza.

È diritto dell'Amministrazione Comunale effettuare, nei modi e tempi ritenuti più opportuni, qualsivoglia forma di vigilanza volta ad accertare l'osservanza delle norme del presente capitolato.

ART.14

(Contribuzione a carico degli utenti)

Le contribuzioni mensili a carico degli utenti relative alle spese di gestione del trasporto (stabilite dal Comune) verranno rimosse ed incassate dal Comune. La ditta appaltatrice è tenuta a trasportare esclusivamente coloro che siano inseriti negli elenchi forniti all'inizio dell'anno scolastico dall'amministrazione comunale, la stessa inoltre, ove ricevesse direttamente richiesta di fornitura del servizio da parte degli utenti non compresi negli elenchi forniti dall'amministrazione, dovrà invitare gli utenti stessi a presentare regolare domanda presso l'ufficio pubblica istruzione del Comune, prima di usufruire del servizio medesimo. Nel corso dell'anno il Comune potrà effettuare controlli per verificare la regolarità dei trasportati.

ART. 15

(Controlli)

Il Comune esercita, attraverso le proprie strutture competenti, la vigilanza ed il controllo delle attività svolte dalla Ditta appaltatrice nella gestione dei servizi appaltati.

Nell'ipotesi in cui siano rilevate inadempienze, la Ditta è tenuta ad adottare immediatamente qualsiasi misura necessaria al superamento degli inconvenienti segnalati per iscritto dal Comune.

ART. 16

(Servizi Diversi)

A richiesta del Comune, la Ditta appaltatrice è tenuta altresì ad effettuare servizi di trasporto diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, purché promossi dal Comune all'interno del proprio territorio o dei territori dei comuni confinanti. Nel qual caso alla Ditta medesima è riconosciuto un corrispettivo chilometrico pari a quello applicato nel rapporto contrattuale al momento dell'effettuazione della prestazione, sempre che tali servizi possono essere effettuati con l'impiego dei mezzi e del personale utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato.

ART. 17

(Subappalto)

Il contratto non può essere ceduto pena nullità.

E' ammesso il subappalto nella misura ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'Ente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato determina la risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ART. 18

(Garanzia fidejussoria)

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, **dalla garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D.Lgs.50/2016, pari al 2 per cento del prezzo a base di gara .**

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ.; l'operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la validità per almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte; a pena di esclusione l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui al successivo art. 15 per l'esecuzione del contratto e tutte le altre clausole ai sensi del suddetto art.93. L'impresa aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, apposita garanzia definitiva fidejussoria nelle forme di legge ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016 medesimo, di ammontare pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'[articolo 93, comma 7](#), per la garanzia provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente committente. Per tutte le condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed al contratto.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la garanzia definitiva di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza rispetto al predetto obbligo, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'impresa aggiudicataria, prelevandone l'importo dal canone di appalto e previo avviso scritto da comunicare all'impresa.

ART.19

(Penalità)

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze comunali e dal presente capitolato saranno accertate dagli incaricati del Comune mediante relazione al responsabile del servizio che ne darà comunicazione al prestatore del servizio, il quale dovrà entro sette giorni produrre le eventuali controdeduzioni.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da €.100,00 (cento) a €. 1.000,00 (mille).

In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da causa forza maggiore non imputabili in alcun modo al prestatore del servizio, sono previste le sotto elencate sanzioni:

- Da €.100,00 a €. 250,00 per ogni corsa non effettuata o effettuata con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio;
- Da €.250,00 e €.500,00 per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte degli autisti;
- Da €.500,00 a €.1.000,00 nel caso fosse riscontrato un uso improprio delle licenze di noleggio per scuolabus rilasciate dall'amministrazione appaltante.

Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

ART. 20

(Procedura di applicazione delle penalità)

Ai fini di applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla ditta un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento per la presentazione in forma scritta di memorie e controdeduzioni, ferma restando la facoltà dell'ente appaltante, in caso di grave violazione di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento, ovvero, in alternativa ad applicare la penale aumentata del 100% del valore della prestazione giornaliera.

Il Comune contesterà deficienze o carenze alla ditta appaltatrice per iscritto. Unica formalità preliminare per l'applicazione delle sanzioni è la contestazione degli addebiti.

Il Comune comunicherà con raccomandata A.R. le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al comune per altre violazioni contrattuali.

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, il contratto, unitariamente considerato, sarà risolto di diritto ex art.1456 codice civile.

ART.21

(Controversie)

1. Per la soluzione di qualsiasi controversia derivante dal contratto, viene escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Qualunque contestazione o controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Spoleto in via esclusiva.

ART. 22

(Risoluzione del contratto)

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1454 C.C., a tutto rischio e danno del prestatore del servizio, con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione del servizio in danno al prestatore, a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione diretta, ai sensi dell'art.1456 c.c., in caso di:

- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte dell'Amministrazione;
- Mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'amministrazione;
- Abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa del prestatore del servizio;
- Per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- Mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'amministrazione;
- Qualora il prestatore del servizio non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- Impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- Mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio di norme imperative di legge o regolamentari;
- Qualora il prestatore del servizio infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- In caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione ;
- In caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente;
- Qualora alla data di inizio del servizio la ditta aggiudicataria non disponga di un deposito autobus attrezzato (art.5 del presente capitolato) all'interno del territorio comunale.

Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunichi al prestatore del servizio, mediante raccomandata AR, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere al prestatore del servizio la corresponsione dell'importo delle penali previste dall'art.19 del presente capitolato e gli ulteriori danni.

ART. 23

(Spese contrattuali)

Qualsiasi spesa inerente o consequenziale alla stipulazione del contratto dall'appalto è a carico della Ditta aggiudicataria del servizio.

ART. 24

(Trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori ed alle rispettive famiglie, designa la ditta appaltatrice responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

ART.25

(Adempimenti Relativi Al “Protocollo Di Legalità”)

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” approvato dalla Giunta Comunale di Gualdo Cattaneo con deliberazione n.14 del 28.01.2016 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici.

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

ART. 26

RINVIO A NORME VIGENTI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione anche in capo a soggetti non aggiudicatari.

L’aggiudicazione mentre sarà vincolante per la ditta concorrente sin dalla presentazione dell’offerta, non impegnerà l’Amministrazione se non dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed aver adottato specifica determinazione di aggiudicazione definitiva.

Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo, anche nel caso in cui ragioni di pubblico interesse comporti variazioni agli obiettivi perseguiti.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore si applica l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia che si applicano per l’appalto dei servizi oggetto del presente bando, nonché al capitolato speciale di appalto.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, si comunica che in merito al procedimento instaurato con la presente gara:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all’aggiudicazione del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione;

- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono:

- a) il personale interno implicato nel procedimento,
- b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara.
- c) ogni altro soggetto che possa dimostrare interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241,

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03;

- soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la D.ssa Stefania Bertinelli

Allegati: Itinerari

Gualdo Cattaneo, data 10.10.2016

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI
GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA**

(D.ssa Stefania Bertinelli)